

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-705 del 08/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Apofruit Italia Soc. coop. agricola, stabilimento di via Valli 445, Mirandola (MO). Riferimento n° 385/16 del SUAP dell'Unione dei Comuni modenesi area nord.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-739 del 08/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA, STABILIMENTO DI VIA VALLI 445, MIRANDOLA (MO). RIFERIMENTO N° 385/16 DEL SUAP DELL'UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Apofruit Italia Soc. coop. agricola con sede legale in Comune di Cesena (FC), viale Della Cooperazione 400, quale gestore dello stabilimento ubicato in via Valli 445, Mirandola (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni modenesi area nord la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 385 del 2 marzo 2016. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 4774 pratica n°12688 del 21/03/2016.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della SAC di ARPAE Modena con protocollo n° 19953 del 12/10/2017 con le quali si trasmette la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale, ai sensi della D.G.R. 14 aprile 2004, n° 673, il Sig. Zanotti Mirco, in qualità di legale rappresentante della ditta Apofruit Italia Soc. coop agricola dichiara che le emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

La ditta nello stabilimento di cui all'oggetto, svolge attività di centro ritiro, conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli freschi.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Mirandola rilasciata con n° 1827 del 7 febbraio 2012 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Mirandola con protocollo n° 12602 del 8 luglio 2016 relativamente agli scarichi idrici.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

A tal proposito si valuta che la dichiarazione inerente l'impatto acustico non è stata redatta sulla base di un parere esperto di un tecnico competente in acustica e l'Azienda si trova in un'area nella quale sono presenti numerosi recettori sensibili. Pertanto, è opportuno che l'Azienda presenti entro il 30/06/2018 una valutazione di impatto acustico redatta in base alla normativa vigente.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Apofruit Italia Soc. coop agricola di Cesena per lo stabilimento ubicato in via Valli 445, Mirandola (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 4) L'Azienda deve presentare ad ARPAE di Modena e al Comune di Mirandola entro il 30/06/2018 una valutazione di impatto acustico redatta in base alla normativa vigente.
- 5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 6) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 07/02/2018 con scadenza al **06/02/2033**.
- 7) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni modenesi area nord.

10) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Mirandola

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

11) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni modenesi area nord, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato ACQUA

Ditta Apofruit Italia Soc. coop. agricola di Cesena, stabilimento di via Valli 445, Mirandola (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Apofruit Italia Soc. coop. agricola di Cesena, nello stabilimento di via Valli 445, Mirandola, svolge attività di centro ritiro, conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli freschi.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche sono convogliate nella pubblica fognatura di Mirandola nell'unico punto di scarico presente di Strada Comunale di Dietro;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di Mirandola nell'unico punto di scarico presente di Strada Comunale di Dietro;
- le acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento frigo confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di Mirandola nell'unico punto di scarico presente di Strada Comunale di Dietro. Tali acque si miscelano con i reflui prima citati prima dello scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da raffreddamento frigo confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico misto di cui sopra sono acque reflue industriali che il gestore del sistema fognario di recapito, nel suo parere, considera assimilabili alle domestiche rispettando i limiti di portata ed i valori fissati dalla tabella 1 allegata alla D.G.R. 1053/2003.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Comune di Mirandola n° 1827 del 7 febbraio 2012, di autorizzazione allo scarico della ditta Apofruit Italia Soc. coop. agricola per lo stabilimento di via Valli 445, Mirandola.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore delle fognature pubbliche di Mirandola prot. n. 12602 del 8 luglio 2016.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Apofruit Italia Soc. coop. agricola, con sede legale a Cesena (FC), viale Della Cooperazione, 400, per lo stabilimento di via Valli 445, Mirandola, **a scaricare nella pubblica fognatura** di Strada Comunale di Dietro a Mirandola le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli.
- 2) Si stabilisce in **5000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente, anche a monte di ogni trattamento depurativo, i limiti qualitativi previsti dalla tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri e le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) **Entro il 30 giugno 2018** dal ricevimento del presente atto dovranno essere realizzati (se assenti) i pozzetti di campionamento sulle linee fognarie dedicate alle acque di raffreddamento prima della loro unione con le altre tipologie di fognatura.
- 6) gli eventuali effluenti originati nei processi produttivi non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere gestiti in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 7) i pozzetti di ispezione e controllo scarichi dovranno essere sempre resi agibili agli addetti al controllo.
- 8) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 9) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 10) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena, al Comune di Mirandola e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.